

STATUTO

BIANCAZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN BENEDETTO DEL TRONTO AP
VIALE DELLO SPORT

Numero REA: AP - 136242

Codice fiscale: 01460170440

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" all'atto n. 10694 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE- SEDE- DURATA- SCOPI

ART. 1

E' costituita la Societa' Cooperativa Sociale denominata **"BIANCAZZURRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"**.

ART. 2

La cooperativa ha sede in San Benedetto del Tronto (AP) all'indirizzo indicato presso il competente Registro delle Imprese.

Con deliberazione degli organi competenti possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.

ART. 3

La durata della Cooperativa è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemila-trenta) e potrà essere prorogata a norma di legge.

ART. 4

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, e in particolare di quello ad ispirazione cristiana, e in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

ART 5

La cooperativa ha ad oggetto l'attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria alla risposta ai bisogni di persone disabili, partecipando al raggiungimento delle finalità degli interventi di assistenza sociale di cui alla lettera A comma 1° dell'articolo 1 della legge n. 381/91.

A tal fine la Cooperativa si propone di :

- programmare e realizzare servizi sociali e di accoglienza, socializzazione ed uso del tempo libero dei disabili e di persone che siano comunque in situazione di particolare bisogno;
- programmare, organizzare e gestire corsi educativi e/o di aggiornamento per gli operatori delle attività sopradescritte;
- gestire centri diurni e residenziali di accoglienza, di socializzazione ed eventualmente di assistenza e recupero psico-fisico dei soggetti disabili o di altre persone in situazione di bisogno, o esposte a rischio di emarginazione, attraverso il concorso dei soci, delle famiglie degli stessi soggetti disabili;
- sensibilizzare le comunità locali per renderle più consapevoli e disponibili, verso le persone in situazioni di bisogno, o comunque esposte a rischio di emarginazione, promuovendo ogni possibile forma di prevenzione e di rimozione delle situazioni di bisogno e/o disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- sensibilizzare le istituzioni per le iniziative e/o per la disponibilità di risorse, a favore delle persone deboli e svantaggiate;
- favorire ogni forma di socializzazione e di sviluppo dei rapporti interpersonali, culturali, economici non speculativi e ricreativi onde consentire l'inserimento sociale dei soggetti disabili e la piena fusione fra essi e la società civile;
- partecipare ad ogni iniziativa sociale, economica, finanziaria, culturale promossa dagli organismi nazionali e/o territoriali della "Cooperazione", del " Volontariato", della "Chiesa Cattolica", o dagli Enti Pubblici, anche in forma convenzionata;
- svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro tutte le attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, socio-assistenziale; alle azioni riabilitative e all'inserimento sociale di persone socialmente svantaggiate e/o emarginate e ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci, dei terzi e dei volontari, che a qualsiasi titolo, anche professionale o quali utenti, partecipano nelle diverse forme all'attività e/o alla gestione della cooperativa o la sostengono con il proprio contributo.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà avvalersi in modo permanente o secondo contingenti bisogni, anche dell'attività di altri Enti cooperativi, pure promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre Organizzazioni dell'associazionismo cooperativo.

Per il raggiungimento del suo scopo la società potrà altresì:

- acquistare, alienare, locare, usare, disporre in comodato costruire e/o ristrutturare immobili, case e terreni, nonché provvedere all'acquisto, alla vendita o alienazione, all'affitto o comodato di mezzi, beni ed attrezzature necessarie al conseguimento degli scopi sociali, il tutto anche su lasciti o donazioni a favore della cooperativa;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31/01/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, previa adozione di specifico regolamento approvato dall'assemblea dei soci;
- promuovere e favorire ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale l'autofinanziamento della Cooperativa mediante prestiti dei soci per i quali potrà essere corrispo-

sto un tasso di interesse massimo nei limiti della legislazione in materia.

A tale scopo, ed anche per incentivare lo spirito di previdenza e di risparmio fra i soci, sarà istituita una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di risparmio fra i soci e per l'esercizio del credito, effettuati esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale in deroga al D.L.gs. del 01/09/1993 n. 385. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze, i contributi, i finanziamenti disposti dalla CE, dallo Stato Italiano, dalla Regioni, dagli Organismi pubblici e privati per il conseguimento degli scopi sociali e lo sviluppo della cooperazione;
- istituire per ogni settore di attività appositi sottoconti economici;
- svolgere qualunque attività connessa o affine o funzionale a quelle sopra descritte, aderire o convenzionarsi con organismi consortili o Enti pubblici, compiendo tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e/o finanziaria ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti al medesimo.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 numero 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al decreto Legislativo 24 febbraio 1998 numero 58 e quelle di mediazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 numero 39 e tutte le altre attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

TITOLO II- SOCI

ART. 6

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali e che, nel rispetto dei principi cristiani ispiratori, sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che intendono perseguire gli scopi sociali partecipando alle attività della società. Di preferenza i soci, persone fisiche, dovranno risiedere e svolgere la propria attività nei comprensori interessati dall'attività della Cooperativa.

ART. 7

Possono essere soci della Cooperativa:

1- le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) SOCI PRESTATORI, i quali prestano la loro attività, ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b) SOCI FRUITORI, i quali usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla Cooperativa;
- c) SOCI VOLONTARI, i quali prestano la loro attività gratuitamente o nel rispetto delle norme e delle disposizioni per il " Volontariato"; la prestazione deve essere svolta esclusivamente per fini di solidarietà;

2) le Società, le Cooperative, i Consorzi, gli Enti e le Associazioni pubbliche e private, gli Organismi e le Istituzioni della Chiesa Cattolica che intendono partecipare alle attività della cooperativa secondo quanto previsto dall'articolo 5 e che abbiano le caratteristiche o perseguono gli scopi di cui alla Legge n. 381/91 sulle cooperative sociali;

3) I SOVVENTORI - persone fisiche, giuridiche od altri Enti ed Associazioni comunque costituiti - a norma dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai soci sovventori si applicano le stesse disposizioni

ni di incompatibilità previste per gli altri soci.

Non possono divenire soci coloro nei cui confronti operino i divieti dettati in materia dalla normativa vigente e futura.

ART. 8

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui richiede di essere iscritto;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere e precisamente: i soci prestatori, fruitori e volontari devono sottoscrivere una quota minima di euro 25,82 (venticinque e ottantadue centesimi);
* i soci di cui al punto 2 del precedente articolo 7 una quota minima di euro 516,46 (cinquecentosedici e quarantasei centesimi);
* i soci di cui al punto 3 del precedente articolo 7 una quota minima di euro 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue e ventotto centesimi);
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la copia del documento di riconoscimento e la copia del codice fiscale;
- f) l'atto di obbligo per la prestazione o la fruizione delle attività e dei servizi della cooperativa.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà indicare:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di iscrizione al Registro delle Imprese, la partita IVA, la data e lo Stato di costituzione;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la nomina della persona delegata per tutti i rapporti con la cooperativa;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- d) la copia dell'ultimo bilancio approvato;
- e) le generalità della persona delegata per i rapporti con la cooperativa e la copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale della medesima persona.

I soci sovventori devono presentare domanda secondo quanto previsto per gli altri soci con la esclusione dell'atto d'obbligo a dare o fruire servizi; la stessa domanda deve altresì contenere, in modo esplicito e vincolante, il periodo minimo di permanenza nella Cooperativa prima della scadenza del quale non è ammesso il recesso. L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altre indicazioni ad integrazione di quanto sopra elencato al fine di meglio identificare i requisiti previsti per divenire socio.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti per divenire socio, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego chiedere

che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Ogni aspirante socio, dopo l'ammissione deliberata dal Consiglio di Amministrazione e contestualmente al primo versamento della quota sociale, verrà iscritto in una apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate, e assumerà a tutti gli effetti la qualifica di socio.

ART. 9

I conferimenti dei soci devono avere ad oggetto denaro o conferimenti in natura (opifici, terreni, macchine, attrezzature eccetera) e sono rappresentati da quote. Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a quanto indicato al precedente articolo 8. La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 10

La quota del socio cooperatore non può essere sottoposta a pegno o a vincoli volontari, né essere ceduta con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art.11

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal presente Statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con mezzi legali di pagamento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di ammissione:

- del capitale sottoscritto;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 12

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge tra cui, in particolare, in conformità a quanto disposto dalla legge e dal presente Statuto, il diritto di voto, il diritto di recesso ed il diritto di controllo dell'attività degli amministratori.

TITOLO III

SOCI SOVVENTORI

Art. 13

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 14

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore minimo di euro 2.582,46 (duemilacinquecentottantadue e quarantasei centesimi).

Art. 15

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 16

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti e precisamente un voto per la quota di euro 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue e ventotto centesimi) ed un voto aggiuntivo per ogni ulteriore importo di euro 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue e ventotto centesimi) sino ad un massimo di cinque voti per quote di euro 12.911,40 (dodicimilanovecentoundici e quaranta centesimi) o di importo superiore. I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 17

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO III

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Art. 18

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 19

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminare la dichiarazione di recesso entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 20

L'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, o che derivino dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o delle somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la società, oppure fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- g) i soci fruitori che hanno cessato di usufruire dei servizi della Cooperativa;
- h) i soci prestatori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la propria opera

a favore della Cooperativa;

i) i soci disabili e/o svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal Consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 21

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi di quanto previsto nel presente Statuto, la cui liquidazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies codice civile, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro il termine massimo di cinque anni.

Art. 22

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 21.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al presente statuto. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 21.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge.

Art. 23

La Cooperativa non è tenuta alla liquidazione della partecipazione in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questa non sia stata richiesta entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci operatori;
 2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata da almeno il trenta per cento degli utili netti annuali qualunque sia il suo ammontare e dal valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.11;
- d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci operatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Art. 25

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 2364 codice civile.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) la restante parte a riserva straordinaria.

Art. 26

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2545 sexies codice civile.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il so-

cio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V **ORGANI SOCIALI**

Art. 27

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Collegio dei sindaci.

ASSEMBLEA

Art. 28

I soci decidono con metodo assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) l'approvazione del bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) la nomina dell'Organo amministrativo ed in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente e del Vice-Presidente;
- d) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- e) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio;
- i) la nomina dei liquidatori ed i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Art. 29

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

All'assemblea deve essere invitato, ma parteciperà senza diritto di voto, un rappresentante della Confcooperative Unione Provinciale di Ascoli Piceno.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e gli Amministratori e Sindaci - questi ultimi se nominati - sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 30

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società, la fusione della società, il trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, le modificazioni dell'atto costitutivo o il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno i tre quinti dei voti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 31

Per le votazioni in sede assembleare si procederà con voto palese col sistema della alzata di mano.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 32

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Le persone giuridiche hanno diritto a più voti, ma non oltre cinque, in ragione di un voto ogni euro 51,64 (cinquantuno e sessantaquattro centesimi) di ulteriore capitale sociale sottoscritto e versato in aumento alla quota minima per esse stabilita in euro 516,46 (cinquecentosedici e quarantasei centesimi).

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto che non sia membro degli organi amministrativi o di controllo né dipendente della società come disposto nell'art.2372 del codice civile. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci e complessivamente non più di sei voti. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 33

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 34

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente qualora non vi abbia provveduto l'assemblea all'atto della nomina.

Art. 35

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci e quant'altro non delegabile per legge - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 36

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo almeno cinque prima dell'adunanza.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 37

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Art. 38

I Consiglieri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni, nonché con deliberazione del Consiglio e con il Parere favorevole dei Sindaci - se nominati - l'eventuale compenso determinato per l'espletamento di funzioni operative specificamente loro attribuite.

Art. 39

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente se nominato ed agli amministratori delegati nei limiti della delega loro conferita.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 40

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale. Ad esso, alle condizioni di cui all'art. 2409-bis c.c., è affidato anche l'incarico di revisione legale dei conti, se non diversamente deliberato.

Si applica l'art. 2477 c.c.

TITOLO VI
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41

La cooperativa si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea eventualmente convocata dall'organo amministrativo, delibera con la maggioranza prevista per le modificazioni dell'atto costitutivo su quanto previsto dall'articolo 2487 codice civile.

Art. 42

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le azioni o le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

In particolare con regolamento potranno essere stabiliti i poteri del Direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei soci, nel rispetto delle norme di legge.

Potranno altresì essere redatti regolamenti specifici per l'autofinanziamento della cooperativa, per i soci sovventori e per i singoli servizi e/o gestioni.

Art. 44

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed alla Federazione Nazionale della Cooperazione di solidarietà sociale, nonché alle loro articolazioni territoriali.

Art. 45

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art.46

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

F.to: Giovanni Giorgio Vai

F.to: Flavia De Felice notaio - segue sigillo